

## **Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali**

**(controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per la promozione delle  
vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali [Iniziativa per la bici]»)**

del ...

---

*L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>,

esaminata l’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)», depositata il 1° marzo 2016<sup>2</sup>,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>3</sup>,

*decreta:*

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

**Art. 88** Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili

<sup>1</sup> La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali nonché sulle reti di vie ciclabili destinate alla mobilità quotidiana e del tempo libero.

<sup>2</sup> Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di reti sicure e attrattive nonché per informare sulle medesime.

<sup>3</sup> Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Se deve sopprimere da tali reti sentieri e percorsi pedonali o vie ciclabili, li sostituisce.

II

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. A meno che l’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» non venga ritirata, la votazione sul decreto si svolge contemporaneamente a quella sull’iniziativa popolare, secondo la procedura di cui all’articolo 139b della Costituzione federale.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2016 1493

<sup>3</sup> FF 2017 ...